

Pubblicato il 3/12/2021

N. 06456/2021 REG.PROV.CAU.

N. 09242/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9242 del 2021, proposto da

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

XXXXXX, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone, Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05145/2021, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesco Paolo Rossi;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato XXX dell'avvocato Benedetta Leone;

Considerato che il Ministero della cultura ha proposto appello avverso l'ordinanza del TAR Lazio, con la quale è stata accolta la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente in primo grado avverso

i provvedimenti e gli atti relativi alla procedura di attribuzione degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso le Soprintendenze ABAP;

Rilevato, in particolare, che il ricorrente in primo grado era stato escluso dalla graduatoria per aver prodotto una presentazione personale eccedente il numero di 2500 battute;

Ritenuto che la clausola del bando che impone il rispetto di alcuni adempimenti per la presentazione della domanda a pena di nullità non si riferisce all'ipotesi del numero massimo di battute e che, in ogni caso, è irrazionale e sproporzionato punire con l'esclusione l'eventuale mancato rispetto del numero massimo di battute, a tacere del fatto che l'amministrazione avrebbe dovuto al massimo limitarsi a considerare le prime 2500 battute del documento in questione;

Ritenuto sussistente il pregiudizio per il ricorrente in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l'appello (Ricorso numero: 9242/2021).

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nella misura di 1.200 Euro oltre ad accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Pascuzzi

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO